Numero atto 268 - 2023
Sottoscritto il 20/01/2023
Protocollo Prot-2023-75812

Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	Decreto approvazione procedure bando misura 22
Tipo Atto	Decreto del Dirigente
Struttura Proponente	Settore politiche agricole e della pesca
Dipartimento Competente	Vice direzione generale agricoltura, risorse naturali, aree protette e marketing territoriale
Soggetto Emanante	Riccardo JANNONE
Responsabile Procedimento	Nicola VENTURINI
Dirigente Responsabile	Riccardo JANNONE

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.A punto 1 sub N dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 254/2017

Elementi di corredo all'Atto:

- Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sui Fondi europei;

Visto l'articolo 39 quater del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

Visti gli articoli 4 e 14, e allegati I, IV e VII del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014;

Visto l'articolo 46 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014;

Visto l'articolo 1, punto 1 del regolamento n. 2022/1033 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 2022 che introduce una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del FEASR in risposta all'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina, codificata come misura 22 "Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa in Ucraina";

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. 1296 del 22/12/2022 con la quale:

1. si dà atto che il sistema informatico per la raccolta delle domande, secondo quanto dichiarato da AGEA in un'apposita riunione con le Regioni cui AGEA funge da Organismo pagatore, non sarà operativo prima della metà di gennaio 2023;
2. si dà avviso pubblico della prossima apertura di un bando per la presentazione di domande di sostegno e pagamento a valere sulla costituenda misura 22, da realizzarsi quando il grado di evoluzione del sistema informatico lo consentirà;
3. si definiscono i requisiti essenziali del sopra citato bando;
4. si incarica il Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca:
    a. di definire e approvare, con proprio atto, le modalità tecniche per la presentazione delle domande, quando l'evoluzione del sistema informatico lo consentirà, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla medesima deliberazione;
    b. di introdurre eventuali modifiche di carattere tecnico a quanto precede, in ottemperanza a eventuali prescrizioni da parte della Commissione europea in esito alla procedura di approvazione della modifica del PSR Liguria concernente l'introduzione della misura 22;
    c. di stabilire i termini per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento;

Atteso che:

- il sistema informatico per la raccolta delle domande di sostegno e pagamento della misura 22 sul portale SIAN – gestito da AGEA – è divenuto operativo;

- da parte dei Servizi della Commissione europea non sono pervenute osservazioni di portata tale da comportare modifiche ai requisiti del bando, come già definiti dalla Giunta regionale con la citata deliberazione n. 1296/2022;
- si sono pertanto verificate tutte le condizioni necessarie per procedere all'approvazione delle modalità tecniche per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento a valere sulla misura 22 del PSR, in attuazione della medesima DGR n. 1296/2022;

Tenuto conto che il citato art. 39 quater del regolamento (UE) n. 1305/2013 stabilisce al 31 marzo 2023 la data entro cui effettuare gli impegni di spesa a favore dei beneficiari della misura 22, e che quindi si rende necessario raccogliere le domande in tempo utile per rispettare tale termine;

DECRETA

1. Di approvare, per i motivi meglio precisati in premessa, le procedure per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sulla sottomisura 22 "Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa in Ucraina" allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto che sono integralmente rispettati i requisiti del bando, come stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1296 del 22 dicembre 2022;
3. Di informare che avverso il presente procedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione dello stesso.

Allegato numero 1

Programma di sviluppo rurale 2014-2022
Procedure per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sulla sottomisura 22.1 "Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa in Ucraina".

INDICE DEI CAPITOLI

1 Finalità e obiettivi

2 Validità temporale

3 Tipologia di bando

4 Disponibilità finanziarie

5 Campo di applicazione

6 Beneficiari

7 Condizioni di ammissibilità dei beneficiari

8 Criteri di selezione

9 Limitazioni, importi e aliquote di sostegno

10 Presentazione delle domande

11 Domande di sostegno

12 Informazioni relative all'avvio del procedimento amministrativo

13 Ammissione al sostegno

14 Domande di pagamento

15 Obblighi del beneficiario

16 Dati personali

17 Norma residuale

1 Finalità e obiettivi
Il presente atto disciplina le procedure e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sul PSR 2014-2022, sottomisura 22.1 "Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa in Ucraina".
La sottomisura 22.1 intende aiutare i settori maggiormente danneggiati dalle conseguenze negative dell'invasione russa in Ucraina, già duramente colpiti dagli effetti della siccità nell'anno 2022, contenendo gli effetti della scarsa liquidità delle imprese e il rischio di compromissione delle attività agricole. Il sostegno erogato, pertanto, contribuisce all'obiettivo di superare il periodo di crisi mantenendo quanto più possibile la competitività aziendale.

2 Validità temporale
Le domande di sostegno possono essere presentate esclusivamente a partire dalle ore 10:00 di venerdì 20 gennaio 2023 e sino alle ore 12:00 di giovedì 9 marzo 2023.
Le domande presentate al di fuori di questi termini non sono ricevibili, fatte salve eventuali modifiche dei termini stabilite dall'Autorità di gestione.

3 Tipologia di bando
Bando a graduatoria con le modalità di cui al capitolo 13.

4 Disponibilità finanziarie
Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano a € 4.553.213.

5 Campo di applicazione
Tutto il territorio regionale. Le imprese beneficiarie devono avere sede legale sul territorio della Regione Liguria.

6 Beneficiari
Imprese agricole zootecniche e olivicole.

7 Condizioni di ammissibilità dei beneficiari
Possono presentare domanda di sostegno le imprese dotate di partita IVA con codice Ateco 01, in possesso di **tutte** le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. L'impresa agricola deve essere attiva almeno dal 1 gennaio 2022 e ancora attiva al momento della presentazione della domanda di sostegno;
2. L'impresa agricola deve detenere, anche alternativamente:
   - per il settore zootecnico: almeno 2 UBA detenute in Regione Liguria alla data di presentazione della domanda di sostegno;
   - per il settore dell'olivicoltura: almeno 1 ettaro di oliveto detenuto in Regione Liguria alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Inoltre i beneficiari devono rispettare **almeno uno** dei seguenti requisiti di ammissibilità:

a) aziende assoggettate, per l'anno campagna 2022, alla condizionalità e alle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (greening) in quanto beneficiarie di pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013. Tali aziende non devono aver avuto sanzioni in relazione alla condizionalità e al greening nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto né nel medesimo anno.

b) aziende beneficiarie, per l'anno campagna 2022, di uno o più dei premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), dagli articoli da 28 a 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 che pertanto rispettano i relativi obblighi di condizionalità ai sensi del REG UE n. 1306/2013. Tali aziende non devono aver avuto sanzioni in relazione alla condizionalità

nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto né nel medesimo anno.

c) aziende che partecipano a un programma di difesa integrata o di gestione dei nutrienti realizzato o promosso dalla Regione o da un ente accreditato dal sistema regionale, a condizione che, se assoggettate per l'anno campagna 2022 alla condizionalità e alle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (greening) o beneficiarie, per l'anno campagna 2022, di uno o più dei premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), dagli articoli da 28 a 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013, non abbiano avuto sanzioni in relazione alla condizionalità e al greening nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto né nel medesimo anno.

d) aziende che partecipano a un sistema certificato di produzione integrata o biologica e che, se assoggettate per l'anno campagna 2022 alla condizionalità e alle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (greening) o beneficiarie, per l'anno campagna 2022, di uno o più dei premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), dagli articoli da 28 a 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013, non abbiano avuto sanzioni in relazione alla condizionalità e al greening nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto né nel medesimo anno.

8 Criteri di selezione

La tipologia di operazione beneficia dell'eccezione di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, così come modificato dal regolamento (UE) n. 2022/1033, pertanto alla stessa non si applicano i criteri di selezione delle operazioni.

Ciascuna domanda ammissibile riceverà, secondo quanto stabilito nel paragrafo 13, il contributo pubblico spettante ai sensi della presente tipologia di operazione.

9 Limitazioni, importi e aliquote di sostegno

L'importo del sostegno erogabile, una tantum, per ciascuna impresa agricola è modulato in modo forfettario fino a un importo massimo di € 15.000 per azienda, come segue.

Tabella n. 1→Settore zootecnico - "**Vacche da latte**" detenute in Regione Liguria alla data di presentazione della domanda di sostegno:

SCAGLIONI	IMPORTI
da 1 a 4 UBA	1.000 €
da più di 4 a 8 UBA	2.000 €
da più di 8 a 15 UBA	4.000 €
da più di 15 a 30 UBA	7.000 €
da più di 30 a 50 UBA	13.000 €
oltre 50 UBA	15.000 €

Tabella n. 2→Settore zootecnico - "**Altre categorie di bestiame**" detenute in Regione Liguria alla data di presentazione della domanda di sostegno:

SCAGLIONI	IMPORTI
da 1 a 4 UBA	800 €
da più di 4 a 8 UBA	1.600 €
da più di 8 a 15 UBA	3.200 €
da più di 15 a 30 UBA	5.500 €
da più di 30 a 50 UBA	10.000 €
oltre 50 UBA	15.000 €

Tabella n. 3→Settore **olivicolo** - superfici olivicole detenute in Regione Liguria alla data di presentazione della domanda di sostegno:

SCAGLIONI	IMPORTI
da 1 a 3 ettari	1.000 €
da più di 3 a 6 ettari	2.000 €
da più di 6 a 10 ettari	4.000 €
da più di 10 a 20 ettari	8.000 €
Da più di 20 a 30 ettari	12.000 €
Oltre 30 ettari	15.000 €

Gli importi derivanti dalle tabelle nn. 1, 2 e 3 sono cumulabili fino ad un massimo di 15.000 Euro complessivi.
Per la conversione in UBA dei capi di bestiame si deve fare riferimento alla tabella di cui all'allegato II del regolamento UE 808 del 17 luglio 2014.

10 Presentazione delle domande

Ogni richiedente può presentare una sola domanda di sostegno. Non è ricevibile una seconda domanda di sostegno in vigenza di una precedente domanda non rinunciata.
I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente atto devono documentare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale mediante la costituzione, presso una struttura abilitata, del fascicolo aziendale di cui al DPR 503/99, conformemente a quanto stabilito dalla circolare dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) n. ACIU.2005.210 del 20/04/2005, e nel caso di allevamenti, anche della Banca Dati Nazionale per la zootecnia (BDN).
Il fascicolo aziendale, così come la BDN, deve essere aggiornato, validato e pienamente rispondente all'effettiva consistenza aziendale per tutte le schede in cui lo stesso è articolato (anagrafica compresa l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), territorio, mezzi di produzione, manodopera, dettaglio delle colture, dettaglio degli allevamenti, etc).

Si rammenta inoltre che il fascicolo deve essere confermato o aggiornato almeno una volta nel corso di ciascun anno solare, secondo quanto stabilito con Decreto Ministeriale n. 99707 del 1° marzo 2021 pubblicato in GU, serie generale, numero 94.

Il fascicolo così aggiornato e validato in tutte le sue componenti e con l'indicazione obbligatoria di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) da utilizzarsi per le comunicazioni, deve essere reso disponibile, a carico del richiedente, sul portale SIAN anche da coloro che lo hanno eventualmente costituito presso organismi pagatori diversi da AGEA.

A pena di irricevibilità le domande per lo sviluppo rurale, sia di sostegno che di pagamento, devono essere predisposte e presentate (tecnicamente "rilasciate") tramite le apposite applicazioni disponibili sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN (www.sian.it), attingendo le informazioni dal fascicolo aziendale. Non sono ammesse altre forme di predisposizione e presentazione delle domande. Tali domande, sempre a pena di irricevibilità, dovranno essere sottoscritte dal richiedente con firma elettronica secondo gli standard utilizzati dal SIAN.
Le domande di sostegno e di pagamento devono recare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) che sarà utilizzato per le comunicazioni inerenti all'operazione.

Ciascuna domanda sarà identificata univocamente dal relativo Barcode generato dal sistema e da un numero di protocollo attribuito elettronicamente da AGEA che fa fede per la data e l'ora di presentazione della domanda stessa.
La compilazione delle domande di sviluppo rurale tramite il portale SIAN può essere effettuata anche da soggetti diversi da quelli che compilano e detengono il fascicolo aziendale, purché dotati di delega del richiedente e autorizzazione regionale ad accedere alle informazioni del fascicolo aziendale. La delega deve essere compilata seguendo le istruzioni ed il modello disponibili al seguente link: https://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psrliguria/psr-2014-2020/abilitazione-ai-servizi-sian-2.html.

In caso di malfunzionamenti e/o problemi informatici collegati alle funzionalità del SIAN in fase di compilazione della domanda è possibile aprire un ticket all'Help Desk Sian inviando mail all'indirizzo helpdesk@l3-sian.it e per conoscenza agli indirizzi strutturali.supporto.l4@it.ey.com, strutturali_supporto@sin.it, psrstrutturali@agea.gov.it e hd.sian@regione.liguria.it, allegando copia pdf della domanda nello stato in cui si trova e copia delle videate con evidenza degli errori. Ulteriori dettagli relativi all'apertura del ticket sono disponibili alla pagina dedicata, raggiungibile al seguente link
https://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psrliguria/psr-2014-2020/abilitazione-ai-servizi-sian-2/nuovo-servizio-assistenza-informatica-sian.html.

I malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, l'incompatibilità degli stessi con il SIAN, la difficoltà di connessione, la lentezza dei collegamenti, l'assenza della firma OTP, le incompletezze o inesattezze del fascicolo aziendale o qualsiasi altro motivo diverso dal malfunzionamento del sistema informatico che impedisca il rilascio della domanda è di esclusiva responsabilità del richiedente; pertanto si raccomanda di procedere all'inserimento della domanda sul portale SIAN entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e rilascio della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

L'apertura del ticket non equivale alla presentazione della domanda di sostegno, non vale ai fini della data di presentazione della stessa, non attribuisce alcuna priorità nell'ordine di presentazione e non costituisce impegno per la Regione Liguria.

La domanda per essere esaminata dovrà pertanto essere rilasciata con le modalità e nei termini stabiliti dal presente bando, salvo eccezioni espressamente concesse dall'Autorità di Gestione ed in presenza di comprovati e persistenti malfunzionamenti informatici; la domanda sarà quindi avviata in istruttoria solamente dopo il perfezionamento della stessa sul portale SIAN a carico del richiedente.

Le domande di adesione alla misura si distinguono in domande di sostegno e domande di pagamento.

11 Domande di sostegno

La domanda di sostegno deve essere compilata in ogni sua parte e deve essere provvista della seguente documentazione obbligatoria necessaria all'istruttoria, che diventa parte integrante e sostanziale della domanda stessa:

- i soggetti privi dei requisiti di cui al capitolo 7 lettera a) o lettera b), ma in possesso dei requisiti di cui al capitolo 7 lettera c) o lettera d), devono obbligatoriamente attestare il requisito di cui al capitolo 7 lettera c) o lettera d) compilando e allegando l'apposito modello disponibile nella pagina dedicata al presente bando sul sito www.agriligurianet.it.

La mancata allegazione alla domanda di sostegno della documentazione obbligatoria, ovvero la mancata produzione della stessa o di altra documentazione necessaria per legge entro il termine perentorio assegnato con la richiesta di integrazione documentale, comporta l'inammissibilità dell'intera domanda di sostegno con conclusione negativa del procedimento, motivata dall'incompletezza della documentazione indispensabile all'istruttoria.

12 Informazioni relative all'avvio del procedimento amministrativo

L'istruttoria delle domande di sostegno è di competenza del Settore Ispettorato Agrario Regionale.
Le sedi provinciali dell'Ispettorato Agrario Regionale presso cui è possibile prendere visione degli atti sono:

- Imperia, Viale Matteotti n. 50;
- Savona, Corso Italia n. 1;
- Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2;
- La Spezia, Via XXIV Maggio n. 3.

Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Ispettorato Agrario Regionale.
Le comunicazioni relative al procedimento possono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: agricoltura.psr@cert.regione.liguria.it.
La data di avvio dei singoli procedimenti coincide con la data di presentazione della domanda di sostegno; il termine è fissato in giorni 90 a decorrere dalla data di avvio.
Le informazioni di cui sopra assolvono l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma III L. 241/1990.

13 Ammissione al sostegno

Il sostegno sarà ammesso al termine dell'istruttoria amministrativa di ammissibilità di tutte le domande ricevibili e della redazione di una graduatoria unica regionale di tutte le domande risultate ammissibili. L'importo forfettario del sostegno sarà determinato in base agli scaglioni di riferimento per ciascun settore, riportati al capitolo 9 e con le modalità ivi descritte.

Ai fini della graduatoria non rileva la data di presentazione della domanda di sostegno.

Nel caso in cui il numero di domande ammissibili comportasse una spesa superiore alla dotazione della misura, il contributo sarà rideterminato in modo proporzionale per tutte le domande ammissibili.

Per ciascuna domanda ammissibile e finanziata sarà emesso un "*atto di ammissione a sostegno*".

Non è consentita la presentazione di varianti tecniche o di cambio beneficiario.

14 Domande di pagamento

Le domande di pagamento consistono nella richiesta di erogazione del sostegno ammesso e possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di una domanda di sostegno ammessa alla graduatoria e finanziata, dotati, quindi, di *atto di ammissione al sostegno* valido e non scaduto.
La domanda di pagamento deve riguardare la richiesta di pagamento dell'intero importo ammesso a sostegno in un'unica soluzione

Valgono inoltre le seguenti indicazioni e prescrizioni:

1. la richiesta e l'erogazione del contributo non può in alcun caso eccedere l'importo indicato nel relativo *atto di ammissione al sostegno*;
2. entro il **termine perentorio del 18 luglio 2023**, a **pena di decadenza dell'atto di ammissione al sostegno**, dovrà essere presentata la domanda di pagamento;

I beneficiari in possesso di *atto di ammissione al sostegno* che non rispettano il termine perentorio sopra stabilito decadono dal finanziamento.

Non è necessario allegare alla domanda di pagamento alcun documento.

15 Obblighi del beneficiario

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere rispettate al momento della presentazione della domanda di sostegno e anche al momento della presentazione della domanda di pagamento.
La mancata presentazione delle domande di pagamento entro termine perentorio del 18 luglio 2023 determina la decadenza dal sostegno.

16 Dati personali

Si informano gli aderenti al presente bando che i dati personali acquisiti nei procedimenti ad esso relativi vengono trattati da parte della Regione Liguria e/o dei soggetti a ciò autorizzati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) e Decreto Legislativo n° 196/2003 e ss.mm.ii (Codice in materia di protezione dei dati personali).

In attuazione dell'art. 13 del citato Regolamento 2016/679/UE (GDPR) viene fornita l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'allegato 2 che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

17 Norma residuale

Per quanto non disciplinato con il presente atto si applicano le pertinenti disposizioni del Programma regionale di Sviluppo Rurale, con particolare riferimento al capitolo 8.1 e le disposizioni regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Identificativo atto:	2023-AM-367
Area tematica:	Attività produttive > Politiche Agricole e Allevamento ,

Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Riccardo JANNONE		-	19-01-2023 16:23
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Riccardo JANNONE		-	19-01-2023 16:23
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Nicola VENTURINI		-	19-01-2023 16:20

L’apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell’atto sotto il profilo della legittimità nell’ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento:

Sito web della Regione Liguria

Firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. 82/2005